



Coordinamento Nazionale Vigili del Fuoco

Roma, 26 aprile 2018

Al Capo Dipartimento Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Dott. Bruno FRATTASI

Al Capo Capo del CNVVF
Dott. Ing. Giocchino GIOMI

Al Direttore Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico
Dott. Ing. Giuseppe ROMANO

e p.c. Al Dirigente dell'Ufficio Coordinamento Soccorso Aereo
Dott. Ing. Santo ROGOLINO

Al Responsabile dell'Ufficio III: Relazioni Sindacali
Dott.ssa Silvana LANZA BUCCERI

Oggetto: Prestazione di lavoro straordinario del personale aeronavigante.

Egregi,

con la circolare della DCEST prot. 8716 del 13 marzo 2018 si autorizza il personale di volo della componente aerea del CNVVF alla prestazione di lavoro straordinario aggiuntivo, al fine di sopperire alle carenze di organico, ormai strutturali, del settore aeronavigante e per mantenere l'operatività continua della flotta aerea.

A differenza di quanto accaduto negli anni precedenti, nei quali veniva autorizzato lavoro straordinario con monte-ore individuale, per l'anno 2018 si è provveduto ad assegnare un monte-ore ad ogni Direzione Regionale sede di Reparto Volo, fissando in 600 h/anno il tetto massimo di ore di lavoro straordinario pro capite. Tale limite, secondo quanto riportato in un appunto indirizzato al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, allegato alla summenzionata circolare, risulta coerente con quanto stabilito dal *D.Lgs. 8 Aprile 2003, n. 66*, che all'art.4 comma 2 recita "*La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario.*"

Seppur in coerenza con il summenzionato comma, il tetto massimo pro-capite, però, non tiene in considerazione altri *due aspetti normativi fondamentali* che riguardano l'organizzazione del lavoro; il *primo aspetto normativo* è contenuto nei primi tre commi dell'art.5 del medesimo *D.Lgs. 8 Aprile 2003, n. 66*, che recitano:

- 1) *Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario deve essere contenuto.*
- 2) *Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.*
- 3) *In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario e' ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali.*

Fermo restando che, come recita l'art.2 comma 2 del medesimo *D.Lgs.*, il CNVVF in particolari condizioni è escluso dall'applicazione di tali norme, esiste *un secondo aspetto normativo* con cui la circolare appare in aperto contrasto: tale aspetto riguarda quanto stabilito dalla normativa Europea e Nazionale alla quale il Corpo dichiara di uniformarsi, come sancito nel decreto del Capo del Corpo n°135 del 28.10.2015 e ribadito nella circolare prot. 14470 del 04.08.2017, secondo cui, oltre alle limitazioni in termini di ore di servizio e ore volo giornaliere e mensili (che ora tralasciamo), al fine di mantenere un accettabile livello di sicurezza per gli operatori impegnati sia in operazioni di volo che in operazioni di manutenzione a terra, viene fissato un limite massimo di ore di servizio pari a 2000 h/anno (cfr. *reg.(UE) n°965/2012 e successivi aggiornamenti*).

In considerazione del fatto che i lavoratori turnisti del CNVVF svolgono ogni anno 133,5 turni da 12h per un totale di 1602 h/12 mesi, se a queste vi si sommano le 600h di lavoro straordinario previste dalla circolare si giunge a 2202 h/anno, un valore che va ben oltre i limiti stabiliti dalle norme, a tutto discapito della sicurezza dei lavoratori.

Appare del tutto evidente, a nostro avviso, l'erosione di una serie di diritti quali, ad esempio, il diritto al recupero psico-fisico o il diritto al tempo libero che le lavoratrici ed i lavoratori hanno acquisito nel tempo attraverso serrati confronti con le controparti.

Pertanto la scrivente Organizzazione Sindacale chiede l'istituzione di un tavolo di lavoro attraverso il quale sviluppare un confronto che permetta, mediante la limitazione del ricorso al lavoro straordinario, di:

- ritornare ad un livello accettabile di sicurezza per gli operatori coinvolti;
- arrivare alla ridefinizione delle dotazioni organiche del settore, in modo da prevedere nel prossimo futuro una assegnazione di nuove unità specialistiche sia a livello centrale che periferico;
- rendere più efficace ed efficiente un settore che, in seguito alle assegnazioni tanto dei compiti quanto di parte della flotta aerea dell'ex Corpo Forestale dello Stato e della Protezione Civile, ha assunto ormai dimensioni tali da potersi definire seconda flotta aerea del paese;
- programmare strategie di gestione delle risorse umane che permettano la simultanea valorizzazione delle competenze specialistiche acquisite e già presenti presso i Reparti Volo.

Sicuri di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Coordinatore Nazionale
FP CGIL VVF

Mauro GIULIANELLA

